



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

Regolamento per l'istituzione dei Garanti

Approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n.

65 del 29/11/2022

INDICE

Articolo 1	FINALITA'	pag 1
Articolo 2	CARATTERISTICHE GENERALI	pag 1
Articolo 3	FUNZIONI DEL GARANTE	pag 2
Articolo 4	NOMINA E DURATA	pag 3
Articolo 5	INCOMPATIBILITA'	pag 4
Articolo 6	PREROGATIVE DEL GARANTE	pag 5
Articolo 7	STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED INDENNITA'	pag 5
Articolo 8	RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE	pag 5
Articolo 9	REVOCA	pag 6
Articolo 10	RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI	pag 6

Art.1 FINALITA'

1. Con l'Istituzione del garante, come figura generale che troverà applicazione nei singoli Garanti competenti per "area di interesse", quale a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la disabilità, l'infanzia e le pari opportunità, il Comune di Altopascio intende assicurare la piena attuazione, nonché la tutela dei diritti e degli interessi della persona nel rispetto delle specifiche normative nazionali e regionali di settore e delle altre convenzioni internazionali che tutelano i soggetti garantendone autonomia, dignità e partecipazione sociale.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante in generale, indipendentemente della specifica area di intervento, specificandone i requisiti per la nomina ed i profili operativi inerenti la sua attività nel Comune di Altopascio, in conformità ai principi contenuti nello Statuto.

Art 2. CARATTERISTICHE GENERALI

1. Il Garante è concepito quale punto di riferimento delle persone con le loro caratteristiche di unicità afferenti agli aspetti psichici, cognitivi e relazionali, perseguendone la piena integrazione, inclusione sociale e partecipazione, ed è individuata a seconda del tipo di curriculum di studio ed esperienziale posseduto.

2. Il Garante è un organo uni-personale, che opera in piena autonomia politica e amministrativa, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale.

2.1 L'incarico ha carattere "onorario" ed è quindi svolto a titolo gratuito.

2.2 Il Garante è coadiuvato, per le funzioni di segreteria, dagli uffici del comune appositamente individuati.

2.3 Il Garante sarà dotato di e-mail istituzionale e potrà disporre di apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune.

2.4 Per il raggiungimento delle predette finalità, il Garante si avvale dei poteri e delle facoltà previsti nel presente regolamento ed in ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria e internazionale in materia.

2.5 Ai fini del presente regolamento saranno tutelate dall'operato del garante tutte le persone che risiedono, hanno stabile dimora o sono domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità.

Art. 3 FUNZIONI DEL GARANTE

1. Il Garante opera a supporto dell'Amministrazione comunale al fine di segnalare e/o favorire tutte le azioni opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone, con particolare attenzione all'integrazione ed all'inclusione sociale nonché a contrastare forme di discriminazione diretta ed indiretta. A tal fine il Garante:

1.1 interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno e da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone o da qualsiasi altro cittadino, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo tenuto sul territorio comunale;

1.2 esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali poste in essere dal comune e dalle società da questo partecipate aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone;

1.3 collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi al benessere e all'inclusione delle persone del Comune di Altopascio, avvalendosi, ove necessario della collaborazione di associazioni attive in materia;

1.4 propone all'Amministrazione Comunale le misure di carattere organizzativo e regolamentare tese a migliorare la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone;

1.5 informa delle iniziative intraprese e dei risultati il Sindaco, l'Assessore Comunale competente, la Commissione preposta ed il Servizio comunale competente.

2. L'attività del Garante ricomprende, inoltre, la facoltà di:

- accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'accessibilità e la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con esigenze speciali, come ad esempio l'assenza di barriere architettoniche e comunicative costituenti ostacolo per le persone portatrici di disabilità fisica, sensoriale nonché intellettivo-relazionale, segnalando all'Amministrazione comunale ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni dei predetti servizi;

- supportare i soggetti che hanno subito discriminazioni, per qualsiasi caratteristica fisica, cognitiva e relazionale indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;

- controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con esigenze speciali, specie se caratterizzate da disabilità, allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

Art. 4 NOMINA E DURATA

Il Garante indipendentemente dallo specifico ambito di intervento - disabilità, infanzia, pari opportunità ed altra fattispecie individuata - è nominato tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, in ragione della formazione, della comprovata esperienza nella specifica area di interesse e dall'inserimento all'interno della rete sociale del territorio; in particolare la nomina è effettuata valutando elementi come il prestigio e la nota fama nel campo dei diritti umani, ovvero la comprovata e pluriennale esperienza in ambito sociale, minorile, educativo; la comprovata esperienza può essere maturata in ragione di attività lavorativa o di attività extra lavorative.

L'organo monocratico è nominato con Decreto del Sindaco e resta in carica per 5 anni.

Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, senza essere sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi del Comune e dai rispettivi uffici.

Dell'intenzione dell'Amministrazione di procedere alla nomina del Garante è data notizia attraverso la pubblicazione di specifico avviso sull'albo pretorio e sul sito dell'ente per almeno 15 gg; resta salva la possibilità di individuare ulteriori forme di pubblicizzazione ritenute opportune.

Art. 5 INCOMPATIBILITA'

1. Ai fini della nomina e per tutta la durata dell'incarico il Garante deve assicurare la propria indipendenza ed obiettività e non può ricoprire incarichi di:

1.1 componente del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione delle Aziende Sanitarie Locali;

2.1 componente di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;

3.1 dipendente del Comune di Altopascio, di altri enti locali, istituzioni, consorzi aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo deve essere stato negli ultimi due anni;

4.1 amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica, titolare, amministratore, dirigente di enti, società ed imprese vincolati con il Comune da contratti d'opera e di somministrazione.

Più in generale, il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione assunta con la nomina. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica.

Art. 6 PREROGATIVE DEL GARANTE

Nell'esercizio dell'incarico, il Garante:

- può chieder l'accesso ai documenti amministrativi e informazioni in possesso dell'Amministrazione sottoposti alle regole generali del diritto alla privacy.
- può procedere a visite, nelle forme e con le modalità concordate con l'Amministrazione, presso strutture o locali di proprietà comunale.
- promuove presso l'amministrazione, iniziative, misure e progetti.
- convoca almeno una volta l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

Art. 7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED INDENNITA'

Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio delle prerogative di cui al presente Regolamento il Garante si avvale del personale dei Settori di competenza delle aree di interesse del Comune di Altopascio.

L'incarico del Garante è svolto a titolo gratuito e quindi senza riconoscimento di alcun corrispettivo, retribuzione o compenso di sorta. Sono fatti salvi rimborsi delle spese debitamente documentate e sostenute dal Garante per lo svolgimento delle attività relative al suo incarico; per tali rimborsi si applicano di norma, le modalità e le prescrizioni previste dalla normativa vigente per rimborsi spettanti ai Consiglieri Comunali.

Art. 8 RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

In relazione alle attività svolte dal Garante, quest'ultimo riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di rispettiva competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio delle funzioni e prerogative di cui ai precedenti articoli.

Il Garante presenta annualmente alla Commissione Consiliare competente apposita relazione sulle attività compiute.

Art. 9 REVOCA

Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendano incompatibile il mantenimento nella carica.

Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità, inconfiribilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il sindaco pronuncia la decadenza del Garante in carica.

Art. 10 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, ove compatibili, le norme nazionali e regionali in materia.